

Adottato con Delibera C.C. N° 36 del 10-4-1981

IL SEGRETARIO

IL SINDACO



COMUNE DI MERI
(Prov. di Messina)

REGIONE SICILIANA

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

EL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE ALLEGATO _____

AL D. A. N° 253 DEL 23.6.82


L'ASSESSORE

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Meri 2-9-82

IL SEGRETARIO COMUNALE



Barcellona P.G., 11

Rielaborazione eseguita
dal Dett. Arch., V.za Genova

Visto



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

.-0.-

ART. 1

CONTENUTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, già costruite e da costruirsi nel territorio comunale da parte di chiunque, sono soggette alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle cartografie e tabelle costituenti lo strumento urbanistico.

ART. 2

Richiamo a disposizioni generali di legge

Disponendo l'art. 871 del Codice Civile che le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali, per quante non specificatamente indicate nel presente regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.

CAPO II

COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 3

Attribuzioni della Commissione edilizia



La commissione edilizia dà parere al Sindaco;

- a) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale;
- b) sui progetti delle opere soggette a licenza di costruzione di cui all'Art. 6;
- c) sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di cui all'Art.17;
- d) in via preliminare sui progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza;
- e) su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori;
- f) il parere prescritto dall'art.32 comma 3° legge 1778/1942 N° 1150.


ART. 4

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La commissione edilizia è composta;

- a) dal Sindaco e da un assessore suo delegato, che lo presiede
- b) dall'ufficiale sanitario
- c) dal tecnico comunale
- d) da tre tecnici di cui uno Ingegnere ed Architetto
- e) da un esperto di edilizia
- f) da due consiglieri di cui uno della minoranza

I commissari di cui alla lettera di sono designati su terna proposta dai rispettivi ordini professionali dal consiglio comunale, e durano in carica 5 anni, e saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. Per gli affari di speciale importanza il sindaco può invitare od assistere alle udienze, con voto consultivo, anche altre persone no-



teramente esposte nei problemi trattati.

ART. 5

Funzionamento della Commissione Edilizia

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Sindaco.

Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei commissari.

I pareri saranno resi a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente designa tempestivamente tra i commissari i relatori dei singoli progetti.

I componenti della Commissione Edilizia non potranno assistere all'esame e alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati, e in cui siano comunque interessati, e meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. Non potranno comunque assistere alla votazione. L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.

Le funzioni di segretarie della Commissione edilizia saranno disimpegnate dal segretario comunale e da altre impiegate del Comune all'uopo designate dal Sindaco, per redigere e controfirmare i verbali delle adunanze, che dovranno essere firmati dal presidente.



Il segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione sulle domande esaminate, ed ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura "esaminata dalla Commissione edilizia", completata dalla data e dal visto di un commissario delegato dal presidente.-

CAPO III

LICENZA DI COSTRUZIONE

ART. 6

Opere soggette a concessione di costruzione

Le seguenti opere, permanenti, semipermanenti e in precarie, sia pubbliche che private, sono soggette a licenza di costruzione,

- a) costruzione, ampliamento, riduzione, restauro, riattamento, modifica, trasformazione strutturale ed estetica, demolizione, ricostruzione, totale e parziale, sia all'interno che all'esterno, di fabbricati;
- b) costruzione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muri di cinta, cancellate, recinzioni;
- c) scavi, rinterri e modifiche al suolo pubbliche e private, opere di costruzione sotterranee, alterazioni degli alberi ornamentali d'alte fuste;
- d) opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di



sesta e di parcheggi, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzati) :

- e) modifiche, restauri, rifacimenti parziali e totali di edifici, coloritura, decorazioni sui prospetti degli edifici, sia che essi si affaccino su strade, piazze ed aree pubbliche che su aree private;
- f) collocamento, rimozione, modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, corpi illuminati, monumenti, lapidi, statue e pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico, chioschi, distributori di carburante e simili;
- g) collocamento e modifiche di tende e tetti aggettanti sulle spazie pubbliche e private.-

ART. 7

Lavori eseguibili senza concessione

Non è richiesta licenza di costruzione per i seguenti lavori, sempre che non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati a norma di legge, di interesse artistico e storico:

- a) demolizione e costruzione di pavimenti interni;
- b) coloriture e decorazioni interne, e in genere lavori di manutenzione interna, che non comportino variazioni alla disposizione dei locali;



- c) spurge, sostituzione e restauro di deccionate, fegne interne, fognali, pezzetti, fosse settiche e biologiche già esistenti;
- d) impianti di servizi accessori come illuminazione, energia industriale, telefono, riscaldamento, ventilazione, ascensori, montacarichi ed opere inerenti, salve l'osservanza delle disposizioni di legge e contenute in regolamenti, specifici, e solo nel caso che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili dell'esterno.

ART. 8

LAVORI ESEGUIBILI D'URGENZA

Potranno essere eseguiti senza domanda preventiva le sole opere provvisorie di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli e danni, ferma restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di licenza di cui al precedente art. 5.-

ART. 9

DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione eseguire lavori di cui al precedente art. 6 redatta in carta da bolle e firmata dal proprietario e da un suo rappresentante autorizzato dal progettista, deve essere indirizzata al Sindaco.



Nella domanda dovranno risultare esplicitamente :

- a) l'impegno di osservare le norme del presente regolamento edilizio sulle leggi vigenti;
- b) l'elezione di domicilio nel Comune da parte del proprietario;
- c) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori il nome del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente e di denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti, sotto pena in caso di inadempienza, della decadenza di ufficio della concessione. Progettista e direttore dei lavori, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge per le varie categorie professionali, debbono essere iscritti in albi o collegi professionali della Repubblica;
- d) l'eventuale designazione da parte del proprietario, della persona ed ente al quale dovrà essere intestata la licenza di costruzione.

ART. 10

DOCUMENTAZIONE E CORREDO DELLE DOMANDE: -PROGETTO E ALLEGATI

Per le opere edilizie, a corredo della domanda di cui all'art. 6, è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia :



- a) Cartografia in scala non inferiore a 1:3000 con atalci delle strumenti urbanistica vigente;
- b) Planimetria quotata della località, in scala non inferiore ad 1:1.000, estesa per un raggio di almeno m.40, riportante la precisa ubicazione dell'opera, la larghezza delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, gli estremi dell'immobile e le state di diritte rispetto a servitù attive e passive;
- c) Planimetria del lotto in scala non inferiore ad 1:300 con l'indicazione della sistemazione delle aree circostanti, delle opere di giardinaggio, delle recinzioni, delle eventuali aree per parcheggi e rampe di accesso ai locali interrati;
- d) I prospetti, le piante di ogni piano e della copertura, con l'indicazione delle sovrastrutture (volumi tecnici), ed almeno una sezione verticale quotata in corrispondenza dell'edificio, nella direzione della linea di massima pendenza riferita a un determinato punto fisso, per un'estensione a monte a valle di m.20, con l'indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione, il tutto in scala non inferiore a 1:100.

Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni; devono essere cioè indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quel-



le totali dell'edificio. Nel caso di divergenza fra quote e dimensioni grafiche, faranno fede le quote numeriche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e decorativi in scala maggiore, che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata.

Il progetto dovrà essere inoltre corredato da una relazione con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dalle schemi dettagliate del rifornimento dell'acqua potabile e della scarica delle acque bianche e nere.

I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, dovranno avere le dimensioni di cm. 21 x 29,7.

Nei progetti di sistemazione, ampliamento e restauro di fabbricati, saranno indicate il gialle le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove opere.-

I progetti di zone verdi attrezzate, dei monumenti, di elementi decorativi e reclamistici, dovranno illustrare l'ambiente ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di licenze concernenti varianti di progetti già approvati.



L'amministrazione comunale rilascerà al presentatore una ricevuta intestata al proprietario dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione e tutti gli altri dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda.

ART. 11


ISTRUTTORIA PRELIMINARE DEI PROGETTI

L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta entro 60 giorni dagli Uffici comunali competenti. Entro tale termine potranno essere richiesti eventuali elaborati e documenti insufficienti e mancanti.

ART. 12

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, dichiara approvata e respinta il progetto, dandone comunicazione all'interessato nei termini di legge e motivando l'eventuale diniego. Per i progetti approvati autorizza l'esecuzione, condizionata e non all'osservanza di speciali modalità, mediante il rilascio della licenza di costruzione, alla quale deve essere allegata una co-



pia dei disegni di progetto debitamente vistati.

I nuovi edifici devono detursi di parcheggio ai sensi della legge 6/8/1967 N°765 - 12 - quindi la ditta proprietaria per il rilascio della concessione edilizia dovrà vincolare permanentemente le aree destinate a tale scopo, secondo quanto dall'art. 31 della legge regionale 26/5/1973 N°21.

L'eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione edilizia deve essere motivato. Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio di licenza di costruzione, nella licenza stessa dovrà essere annotato il parere differmo della Commissione edilizia.

Copia della concessione di costruzione deve essere inviata alle Autorità competenti per territorio e per materia; sarà pubblicata secondo le disposizioni vigenti e chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici comunali.

Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.

ART. 13

VALIDITA' DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE

La concessione di costruzione è sempre concessa con riserva dei diritti di terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia.

La concessione di costruzione è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile al quale è intestata, salva il caso previsto dall'Art. 9.d.

In caso di trasferimento dell'immobile, l'acquirente, gli e-



redi e gli eventi causa devono chiedere la variazione dell'intestazione al Comune che provvederà a rilasciare una nuova licenza in sostituzione dell'altra, che verrà dichiarata espressamente revocata.

ART. 14


DURATA, DECADENZA, RINNOVO E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE

La concessione di costruzione ha la durata di un anno, e si intende decaduta quando, ad un anno dal rilascio, le opere a cui si riferisce risultino non iniziate e sospese da più di 180 giorni.

Prima della scadenza del termine suddetto potrà essere richiesta un tantum il rinnovo della concessione che il Sindaco, sentito il segretario comunale, potrà concedere anche senza il rinnovo della documentazione prescritta per il rilascio.

La concessione di costruzione decade :

- 1) quando risulti che il direttore dei lavori indicata non abbia assunta l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata, e sia stata sostituita senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune;
- 2) quando l'autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero e non riflettendo l'effettive state di fatto esistenti all'atto dell'inizio della costruzione;



3) quando il titolare dell'autorizzazione contravenga a disposizioni generali e speciali di legge e di regolamento, e alle condizioni inserite nella concessione, e segue varianti al progetto approvate senza averne ottenuta nuova licenza.

Le opere di cui si riferisce la concessione debbono comunque essere ultimata entro tre anni dal loro inizio.

ART. 15


DEROGHE

Nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti e previa delibera del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, può concedere licenze di costruzione in deroga a norme del presente regolamento e del vigente strumento urbanistico.

ART. 16

RESPONSABILITA'

Il proprietario titolare della concessione, il progettista, il direttore dei lavori, il titolare dell'impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti vigenti, e ciascuno per la parte di sua competenza, dell'osservanza delle norme generali di legge e di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella concessione di costruzione.



CAPO IV

AUTORIZZAZIONE

ART. 17

ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono soggette ad autorizzazione, secondo le leggi e disposizioni vigenti:

- 1) le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio previa nulla osta delle competenti autorità;
- 2) i cambiamenti di destinazione d'uso, nei limiti consentiti, per ogni tipo edilizio, dalle strumenti urbanistici vigenti;
- 3) i depositi su aree scoperte;
- 4) le occupazioni di suolo pubblico.

ART. 18

LOTTIZZAZIONE

Le domande di lottizzazione, firmate da tutti i proprietari interessati e da loro rappresentanti autorizzati, dev. essere presentata al Sindaco con il progetto di lottizzazione delle aree che si intendano utilizzare a scopo edilizio.

Il progetto, che dovrà essere redatto da, ingegneri ed architetti iscritti ai relativi albi professionali, è composto di:
(lo schema di convenzione deve essere redatto in conformità alle prescrizioni dall'Art.28 della legge 17.8.1942 n° 1150 integrata dalla Legge 6.6.67 N° 765). e della legge R. 27/12/78 N°71.

Il progetto è composto di :


- a) estratte autentiche di mappa ed eventuale tipo di frazionamento rilasciate in data anteriore a sei mesi con tutta



- le indicazioni atte all'individuazione della località;
- b) planimetria dello stato di fatto in rapporto non inferiore a 1:1.000 con indicazioni delle proprietà confinanti, altimetria generale con equidistanza di un metro a quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberate, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche, acquedotti, ecc. e con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto della zona;
 - c) mappa della zona nel rapporto almeno 1:5.000 con la localizzazione dell'insediamento nello strumento urbanistico vigente, con l'indicazione delle infrastrutture e dei servizi esistenti e programmati;
 - d) planimetria generale dell'intero territorio oggetto del piano di insediamento nel rapporto almeno 1:1.000 indicante;
 - 1) La rete viaria suddivisa in percorsi pedonali e carrabili, con la indicazione dei principali dati altimetrici nonché degli allineamenti;
 - 2) gli spazi di sosta e di parcheggio;
 - 3) La progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;
 - 4) gli spazi per le attrezzature di interesse pubblico;
 - 5) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauri o bonifica edilizia;
 - 6) le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali: nonché l'indicazione relativa alla suddivisione delle aree in lotti e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti.



- e) almeno tre profili generali, di cui due perpendicolari fra loro nel rapporto almeno 1:500;
- f) almeno due sezioni generali lungo i percorsi principali nel rapporto almeno 1:500;
- h) una relazione generale dettagliata illustrante per tutto il piano di lottizzazione;
- i) l'impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente;



ART. 19

CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E VIGILANZA DELLE COSTRUZIONI

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle vigenti leggi edel presente regolamento edilizio, a quelle indicate nell'autorizzazione a costruire, nonché ai disegni di progetto in base a, cui fu rilasciata la concessione; sarà assicurata del controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

A tal uopo la concessione e i disegni allegati, a loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori, per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso, entro le 48 ore successive, al Sindaco, il quale, disporrà i provvedimenti necessari per assicu-



interventi edilizi, con precisazione dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini interni, dell'indice di fabbricabilità, delle altezze massime, delle dimensioni degli accessori, se consentiti, dei particolari obblighi di esecuzione da parte di privati, di recinzioni, illuminazioni, sistemazioni esterne e simili, e di quante altre misure si ritenga opportuno adottare. Le prescrizioni previste dalle norme tecniche di cui sopra costituiscono i limiti inderogabili per i vari tipi dell'intervento;

i) lo schema della convenzione che dovrà essere stipulata tra il Comune ed i proprietari e dalla quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, previa nulla osta dell'Assessorato Regionale Sviluppo Economico.

In conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti il sindaco può invitare i proprietari delle aree di una determinata zona a presentare un piano di lottizzazione e, ove i proprietari non aderiscano, può ordinarne la redazione d'ufficio,-


C A P O V

ESSECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

ART. 20

INIZIO DEI LAVORI

Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni de-



rare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro, dev'essere comunicata scritta all'interessato.

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dell'intestatario della licenza.

Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

ART. 21


ULTIMAZIONE DEI LAVORI

DICHIARAZIONE DI ABILITA' O DI AGIBILITA'

Il proprietario dovrà provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori, chiedendo la visita del tecnico incaricato dal Comune e dell'Ufficiale sanitario per il rilascio della dichiarazione di abitabilità e di agibilità.

Il Sindaco e fisserà il giorno e l'ora della visita entro i due mesi successivi alla data della domanda e ne darà comunicazione scritta al proprietario che ha diritto di intervenire e di farsi rappresentare.

Constatata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie, e particolarmente di quelle contenute nel presente regolamento, nelle leggi sanitarie e nella licenza di costruzione, il Sindaco rilascerà la dichiarazione di abitabilità e di agibilità,



che avrà efficacia dopo sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Eventuali riduzioni di tale termine possono essere disposte su parere dell'ufficiale sanitario, previa misurazione del grado di umidità, e quando siano stati usati sistemi costruttivi che non comportino impiego in cantiere di malte e conglomerati.-



NORMATIVA

A) Nell'ipotesi in cui il territorio di un medesimo proprietario sia partente a diverse zone del P. di F., le eventuali attività edilizie ammesse debbono rispettare le destinazioni di uso gli indici ed i parametri prescritti per le singole zone.

Il trasferimento di volume all'interno di un lotto appartenente a zone diverse è ammesso solo ove il trasferimento avvenga dalle zone di densità minori alle zone di densità maggiori, purchè non venga superata la volumetria totale corrispondente alla somma delle volumetrie consentite per le singole frazioni di lotto, limitatamente e destinazioni d'uso ammesse in entrambe le zone interessate al trasferimento e nel rispetto delle altre prescrizioni delle zone in cui viene trasferita la cubatura.

ART. 22

CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO

Salve diverse prescrizioni delle presenti norme le attività edilizie consentite sono :

ART. 22 - 1

ORDINARIA MANUTENZIONE*

Per opere di ordinaria manutenzione si intendono le opere necessarie alla buona conservazione dell'edificio nella sua attuale destinazione e nei suoi elementi costruttivi e decorativi, senza modifiche alle strutture portanti, nè alla distribuzione interna dei locali nè all'estetica del fabbricato.

Per l'esecuzione di tali opere non occorre ^{concessione} edilizia in qualsiasi parte del territorio comunale.-

ART. 22 - 2

CONSOLIDAMENTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE

Per opere di consolidamento e straordinaria manutenzione si intendono le opere necessarie ad assicurare la stabilità e la conservazione degli edifici nella loro attuale destinazione, purchè non comportino modifiche ed alterazioni sostanziali alle originali strutture portanti e murarie nonchè le opere per l'adeguamento e l'inserimento dei servizi igienici, purchè queste ultime non comportino alterazioni di sostanziali alla



distribuzione interna e variazione al volume dell'edificio superiore al 3%.

Tali opere possono essere autorizzate con singole licenze edilizie anche in assenza di piani di esecuzione in qualsiasi parte del territorio comunale.

ART. 22 - 3

RESTAURO CONSERVATIVO

Per restauro conservativo si intendono quelle opere tendenti alla conservazione dell'edificio ed alla valorizzazione dei caratteri architettonici e decorativi.

Le modifiche consentite alle strutture originarie sono soltanto dirette al ripristino di parti alterate ed alla eliminazione di aggiunte e soprastrutture non facenti parte del complesso originario e non avente interesse artistico ed architettonico, nonché le opere indispensabili per l'igiene e l'abitabilità e agibilità.

Tale intervento può essere autorizzato in tutto il territorio comunale con singole licenze edilizie anche in mancanza di piani esecutivi.


ART. 22 - 4

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Per ristrutturazione edilizia si intendono le modifiche ai caratteri distributivi ed architettonici dell'edificio stesso, nonché gli interventi per l'inserimento di impianti tecnici, (ascensori, servizi igienici, impianti di riscaldamento, condizionamento etc.) che possono comportare modifiche alla distribuzione ed alle strutture interne, lasciando persistere l'intera struttura perimetrale preesistente e quantomeno le parti essenziali di essa visibili da spazi pubblici.

Tale intervento dovrà tendere alla valorizzazione e riqualificazione dei valori funzionali ed architettonici degli edifici esistenti mantenendo gli elementi architettonicamente rilevanti e importanti sotto il profilo storico, artistico e ambientale.

Tali opere possono essere autorizzate con singole licenze edilizie, anche in assenza di piani di esecuzione, purché la destinazione di uso risultante corrisponda a quella zona ed il volume dell'edificio risul-



tante non sia maggiore del 3% di quelle preesistenti.

Nelle zone agricole gli edifici preesistenti possono essere ristrutturati con la modalità di cui sopra anche conservando la precedente destinazione d'uso.

ART. 22 - 5

AMPLIAMENTO

L'ampliamento di edifici esistenti per fornire gli stessi, di adeguati impianti igienico-sanitari, può essere consentito in tutto il territorio comunale, con singole licenze edilizie, anche in mancanza di piani esecutivi, salvo eventuale normativa più favorevole prevista per ciascuna zona.

ART. 22 - 6

SOPRAELEVAZIONE

Per sopraelevazione s'intende un ampliamento di una costruzione in senso verticale.

In tutte le zone nelle quali non è obbligatoria il piano di esecuzione è consentita anche in eccedenza alla volumetria prevista per la zona, la sopraelevazione di due piani dei fabbricati a sola piano terra, e di un piano dei fabbricati a due piani, purchè sia osservata la destinazione di zona e l'altezza massima consentita ed il fabbricato da sopraelevare risulti censito in catasto non oltre il 30.6.7 e ne risulti l'esistenza alla stessa data con atto di data certa.

L'intervento di cui sopra può essere autorizzato congiuntamente con unica licenza edilizia assieme agli interventi di cui all'art. 1-4.

ART. 22 - 7


RICOSTRUZIONE

Per ricostruzione s'intende l'operazione congiunta della demolizione di un edificio e successiva edificazione di un altro edificio in luogo del primo, autorizzata con la stessa licenza edilizia.

ART. 22 - 8

NUOVA COSTRUZIONE

Intendesi una costruzione interamente nuova anche se sorge su area risultante da precedente demolizione.



Tale intervento è disciplinato dalle normative di ciascuna zona, a cui sono anche soggette le ricostruzioni, gli ampliamenti e le sopraelevazioni eccedenti i limiti fissati dagli art. 22-5 22-6,-

ART. 23

INDICI E PARAMETRI

L'utilizzazione delle aree ai fini della edificazione consentita dalle strumenti urbanistici, anche in relazione alla destinazione d'uso è regolata dagli indici e dai parametri qui di seguito definiti.

ART. 23 - 1

INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE

E' il rapporto in mc/mq. tra il volume edilizio ammesso e l'area complessiva della zona di intervento;

ART. 23 - 2

INDICE DI FABBRICABILITA' FUNDIARIA

E' il rapporto mc/mq. fra il volume realizzabile e l'area da edificare escluse le sedi viarie, anche se private e da cedere al comune,

ART. 23 - 3

INDICE DI COPERTURA

E' il rapporto tra la superficie copribile e la superficie del lotto. Deve essere misurata considerando per superficie il lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria, e per superficie copribile la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di maggiore estensione, con esclusione degli aggetti costituiti da balconi aperti e da pensiline e dalla superficie lorda relativa agli accessori.

ART. 23 - 4

ALTEZZE

L'altezza di ciascuna delle pareti esterne di un edificio non può superare i limiti fissati per le singole zone dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico ad eccezione dei casi volumi tecnici, purchè siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscono una soluzione architettonica compiuta. Si intende per parete esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore al 100%.-



L'altezza di una parete esterna è la distanza verticale misurata dalla linea di terra (definita dal piano stradale e in ogni caso di arretramento, dall'andamento naturale del terreno) fino alla linea di gronda.

Se l'edificio sorge su terreni in pendio l'altezza media di ciascuna parete non deve superare l'altezza massima consentita.

La maggiore delle altezze di ciascuna parete non può comunque eccedere in alcun punto l'altezza massima consentita maggiorata di m. 1,80. Quando il terreno ha andamento scosceso, le costruzioni dovranno aderire al terreno stesso, non saranno pertanto consentiti movimenti di terra tali da alterare l'aspetto e l'andamento del terreno.

Per le sistemazioni esterne agli edifici sono consentiti terrapieni e rilevati e terrazzamenti a gradoni, ciascuno non più alto di m. 2,00 e contenuti entro un'inclinata che formi con l'orizzontale un angolo di 45°.

ART. 23 - 5

VOLUME

È quello dei manufatti edilizi e dei manufatti edilizi che emergono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato con esclusione dei volumi pertinaci se destinati ad uso collettivo e dei volumi tecnici. È compresa però il volume relativo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti se coperte.

ART. 23 - 6

NUMERO DEI PIANI

Deve esistere questo parametro si intende in numero dei piani fuori terra comprese l'eventuale piano dritiro ed il seminterrato, se abitabile.

ART. 23 - 7

DISTACCO DAI CONFINI

È la distanza fra la proiezione del fabbricato misurata nei punti di massima sporgenza, esclusi i balconi aperti, gli aggetti ornamentali ed i ballatoi di accesso ai piani rialzati e la linea di confine. È stabilita in rapporto all'altezza degli edifici ed è fissata altresì un minimo assoluto.



ART. 23 - 8

DISTACCO FRA EDIFICI

E' la distanza minima fra proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza.

E' stabilita in rapporto all'altezza degli edifici ed è fissata altresì un minimo assoluto.

Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio non prospicienti spazi interni.

ART. 23 - 9

ACCESSORI

Dove consentiti saranno ad un solo piano, ed adibiti al servizio dell'edificio principale.

La cubatura degli accessori non sarà conteggiata ai fini del massimo realizzabile e non dovrà superare la percentuale, in rapporto al predetto volume, stabilita nei tipi edilizi.

ART. 23 - 10

SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI

Si intendono per spazi interni agli edifici le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro. Sono classificati in cortili e chiestrine e debbono corrispondere alle prescrizioni del regolamento edilizio; la superficie minima di detti spazi interni non deve essere inferiore a mq. 9,00 con il lato minore non inferiore a m. 3,00.

ART. 23 - 11 ALTEZZA UTILE

Per altezza utile degli ambienti di abitazione si intende quella intercorrente tra il piano di calpestio e l'intradosso finito del soffitto. E' consentita un'altezza minima di m. 2,70.

ART. 23 - 12

DESTINAZIONI D'USO DELLE ZONE RESIDENZIALI

Le destinazioni d'uso ammesse nelle zone residenziali sono la residenza, l'artigianato non rumoroso e non molesto, esercizi commerciali e professionali e locali di pubblico spettacolo, uffici pubblici e privati ed attività ed esse assimilate. Sono vietate tutte le altre destinazioni di uso ed in particolare i



depositi e i magazzini all'ingresso, le stalle e i ricoveri di animali ad uso commerciale ed industriale, l'artigianato rurale e mestice e le industrie. Nelle nuove costruzioni ovvero nelle aree di pertinenza debbono essere riservati depositi spaziosi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato ogni venti metri cubi di costruzione de-
tratti i volumi tecnici. Nelle ricostruzioni tali spaziosi possono essere ridotti alla metà.

E' ammesso l'ampliamento delle industrie manifatturiere esistenti non malese e non inquinanti.

Nelle zone di completamento per gli edifici pubblici e per quelli di interesse pubblico (teatri, cinema, alberghi, scuole, biblioteche, banche, convivenze) è consentita un volume maggiorato del 50% rispetto a quello previsto dalle norme di ciascuna zona.

ART. 23 - 13

AREE CIMITERIALI

Le aree cimiteriali sono soggette alle norme dell'U. delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934 n. 1265).

Entro i limiti di rispetto dalle aree cimiteriali è fatta di-
vieta di costruire nuovi edifici ed ampliare quelli preesistenti,
salvo per quanto riguarda l'ampliamento le eccezioni previste dall'Art.
336 del citato R.D.



NORMATIVE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Nel territorio comunale di Meri regolato dal Programma di fabbricazione, il rilascio della concessione edilizia è subordinata al rilascio di congrua garanzia finanziaria per l'adempimento dell'eventuale impegno di cui all'Art. 31 della L. 17.8. 1943 n. 1150 modifica con 16.8.1967 n. 765 e della L.R. 27.12. 78 N° 71.

ART. 24

Il territorio comunale come risulta dall'allegata planimetria è suddiviso nelle seguenti zone omogenee.

Zone B, B1, B2, B3, B4, parte del territorio totalmente e parzialmente edificato destinato ad attività edilizia residenziale.

Zone C, C1, CS, parte del territorio destinato all'espansione residenziale.

Zona E : territorio destinato ad attività agricola.

Zone di interesse comuni.

Zona V1, area per attrezzature comunali 2 mc./mq.

Zona V2, aree sanitarie 2 mc/mq.

Zona V3, aree scolastiche 2 mc/mq.

Zona V4, aree Sportive 2 mc/mq.

Zona D, aree artigianali

Zona D1, aree industriali

Zona G, aree a verde pubblico attrezzato 2 mc/mq.

Zona T, religiose

Zona M, mattatoio 2 mc/mq.

Zona P, parcheggio

Zona V, a vincolò speciali quali fasce di rispetto verde pubblico attrezzato aree cimiteriali.

ART. 24/1

Nelle zone B, B1, B2, B3, B4, le costruzioni possono essere autorizzate con singola concessione, solo ove esistono le opere di urbanizzazione primarie; nelle rimanenti zone l'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione dei piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione.

ART. 25

Zona B saturazione e trasformazioni per singoli edifici.

Nelle zone B la edificazione può essere autorizzata con singole concessione edilizia con le seguenti norme.


- a) L'indice di edificabilità fondiaria non deve superare i 4,50 mc/mq. indica che può essere aumentato del 15% per volumi destinati esclusivamente ad attività commerciale.
- b) Per i lotti interclusi con superficie non superiore a mq. 120 l'indice di edificabilità Fondiaria è di 9mc/mq.
- c) Per i lotti interclusi da 120 a 280 mq . il volume massimo è di 1.000 mc.
- d) Il numero dei piani non superiori a 5 (cinque).
- e) L'altezza massima consentita non può essere superiore al doppio della larghezza stradale, e comunque non oltre ml. 17,50.
- f) Sono consentiti cortili e chiostrine.
- g) E' prescritte il distacco minimo di m. 10,00 tra pareti finestre e pareti antistanti finestrate.
- h) I nuovi edifici se non a confine devono porsi a distanza di m.5,00 dal confine e non meno di m.10,00 fr fabbricati. Nei lotti inferiori a 500 m. con fronte strada non superiore a m.20,00 tale minimo può essere ridotto a m.3,00 con pareti cieche, e' comunque non meno di m. 6,00 tra fabbricati. ~~fra~~
~~grandezze inferiori a m.10,00~~ Ove il corpo prospetti su strade pubbliche inferiori a m.10,00 è prescritto il distacco di m.5,00 dall'asse stradale, detto distacco dall'asse non è richiesto nel caso di allineamento a cortine edilizie preesistenti.

ART. 26

Zona B1 Centro Urbano saturazione.

Nella zona B1, valgono le stesse norme delle zone B, salvo:

- a) L'indice di edificabilità Fondiaria non deve superare i 4,50 mc/mq.



- 30 bis -

- b) il numero dei piani non deve essere superiore a 4 (quattro).
c) L'altezza massima non deve essere superiore a ml. 14,50.



ART. 27

Zone B2 completamento del centro urbano.

- a) l'indice di edificabilità fondiaria non deve essere superiore a 3,50 mc/mq.
 - b) I letti di superficie sino a 120 mq. 8 mc/mq.
 - c) I letti da 121 a 220 mq. possono realizzare una cubatura non superiore a 1,000 mc.
 - d) Il numero dei piani fuori terra non deve essere superiore a ^{3 TRE} ~~4 (quattro)~~
 - e) L'altezza massima consentita è di ml. 14,50.
- Valgono inoltre le restanti norme delle zone B, B1.

ART. 28

Zone B3 Completamento periferico.

Nelle zone B3 del P.F. valgono le stesse norme delle zone B2.

- a) L'indice di edificabilità fondiaria non deve essere superiore a 3,50 mc/mq.
- b) Il numero dei piani fuori terra non deve essere superiore a 3 (tre).
- c) L'altezza massima consentita è di ml. 11,00.

ART. 29

Zone B4 Saturazione per nuclei edificati e singoli edifici.

Nelle zone indicate col simbolo B4 l'edificazione può essere autorizzata con singole licenze edilizie con le seguenti norme.

- a) L'indice di edificabilità non deve essere superiore a 3,20 mc/mq.
- b) Il numero dei piani non deve essere superiore a 3 (tre).
- c) L'altezza massima non superiore a ml. 10,00.
- d) I letti interclusi sino a 120 mq. 5 mc/mq. da 120 a 480 mq. si può realizzare una cubatura di mc. 800.

Valgono inoltre le restanti norme delle zone B.


ART. 30

Zone C, C1, C2.

Riguardano le zone inedificate destinate a nuovi complessi insediativi a carattere residenziale.

In tale zone sono previsti i piani di lottizzazione estesi ad una intera zona ed a una parte emergente di essa.

Le aree libere interne agli edifici devono essere attrezzate a giardino se



non impegnate a viabilità o a parcheggi.

In tutte le zone C sui lati del lotto non confinanti con spazi pubblici quando le costruzioni non sorgono in aderenza a fabbricati preesistenti è d'obbligo il distacco minimo non inferiore a metà dell'altezza massima consentita ed in ogni caso non inferiore a m.5,00.

Il distacco minimo fra edifici tra i quali sono interposte strade al traffico dei veicoli deve corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di :

m.5 per lato, per strade di larghezza	inferiore a m.7
m.7,50 " " " "	compresa tra m.7 e m.15,00
m.10,00 " " " "	superiore a m.15,00

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultano inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Sono ammesse distanze inferiori per gruppo di edifici che formano oggetto di piani di lottizzazione con previsione planovolumetriche.

ART. 31

ZONE C INTENSIVA

Nelle zone C è consentita la edificabilità per uso residenziale con le seguenti norme:

- L'indice di edificabilità non deve essere superiore a 2,80 mc/mq
- Il numero dei piani non superiore a 4 (quattro).
- L'altezza massima consentita ml. 14,50.
- L'indice di copertura 0,50 della superficie.
- Il lotto minimo di mq. 800.


ART. 32

ZONE C1 SEMI INTENSIVA

Nelle zone C1 oltre alle prescrizioni delle zone C v. lgono le seguenti norme:

- L'indice di edificabilità non deve superare i 2,10 mc/mq.
- Il numero dei piani non deve essere superiore a 3 (tre).
- L'altezza massima consentita ml.11,00
- L'indice di copertura 0,40 dalla superficie.

ART. 33 ANNULLATO



~~2) L'altezza massima non deve superare i 7,30~~

~~c) L'indice di edificabilità non deve superare 1,00 mc/mq.~~

ART. 34

ZONE CS RESIDENZIALI - TURISTICI - ALBERGHIERI - RISTORANTI

Nelle zone CS si può edificare per un terzo a residenza per il resto ad attività turistiche alberghiere e ristori,

- a) L'indice di edificabilità, non deve superare 1,00 mc/mq.
- b) L'altezza massima non deve essere superiore a ml. 7,50.
- c) L'indice di copertura non superiore a 0,40 della superficie.

ART. 35

ZONE D ARTIGIANE

Nelle zone D artigiane si possono edificare impianti artigianali non molesti né inquinanti il 20% su zone oltre può essere destinato a residenza.

- a) Sono necessari 1 piani di lottizzazione.
- b) L'indice di copertura non deve superare 0,40 della superficie.
- c) L'indice di edificabilità non deve superare 4,00 mc/mq.
- d) Il numero dei piani non superiore a due (2).
- e) L'altezza massima non superiore a ml. 7,30.
- f) Sono consentite costruzioni a confine in caso di arretrare non inferiore a m. 5,00.
- g) è obbligo destinare almeno il 10% delle aree ad attrezzature pubbliche.

ART. 36

ZONE D1 INDUSTRIALI

Nelle zone D1 sono ammessi insediamenti non inquinanti.

Valgono le stesse norme delle zone D.

- a) L'indice di edificabilità non deve essere superiore a 3,50 mc/mq.
- b) L'indice di copertura non superiore a 0,40 della superficie.
- c) è obbligo destinare almeno il 10% delle aree ad attrezzature pubbliche

ART. 37

ZONE E AGRICOLE

La zona E ha una destinazione fondamentale, è ammessa la costruzione di case isolate con l'indice di 0,25 mc/mq.

L'altezza massima consentita è di ml. 7,30.

Il numero dei piani non superiore a 2 (due).

Sono ammesse inoltre costruzioni a solo servizio dell'attività agricola come stalle, silos fienile, ricoveri, impianti per la conservazione, la trasformazione



e il commercio dei prodotti agricoli in relazione ai
bisogni della singola azienda ed inoltre la opera
prevista dalla L.R. 27/12/78 N° 71.

Sono ammesse attrezzature sociali pubbliche in relazione
alle esigenze della popolazione rurale accentrata in nuclei sparsi.

E' prescritta per ogni tipo di costruzione il distacco mi-
nimo obbligatorio dai confini di m.7,50.

L'arredamento della costruzione della strada deve essere
in conformità al D.M. 1.4.1968.-



ART. 38

LOTTIZZAZIONI OBBLIGATORIE

Nelle zone ricadenti in comprensori in cui l'attività edilizia è subordinata alla preventiva approvazione di piani di lottizzazione convenzionata, estesi a ciascun intero comprensorio, redatti a cura dei proprietari delle aree ivi ricadenti, e a cura delle Amministrazioni Comunali ai sensi dell'Art. 26 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche, nei singoli piani di lottizzazione dovrà essere soddisfatta la dotazione di spazi riservati a verde pubblico e a parcheggi nella misura minima prevista dal D.M. 2.4.1968 n. 1519.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

CAPITOLO I

ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO

ART. 39

ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare



l'estetica e il decoro dell'ambiente.

Nelle nuove costruzioni e nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio, e tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietata sistemare tubi di scagica, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico.

Le tubazioni telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea architettonica.

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.

Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricoloriture delle facciate e delle recinzioni.

Quando le fronti di un fabbricato sono indecorose, il sindaco, sentita la Commissione edilizia, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui il precedente comma entra un termine non superiore a mesi tre, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio.

Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di legge vigenti.



- ART. 40

AGGETTI E SPORGENZE

Negli edifici e sui muri frangenti il suolo pubblico e di uso pubblico, sono vietati :

- a) aggetti e sporgenze superiori a m. 5 fine all'altezza di m. 2,20 del piano del marciapiede, e aggetti superiori a cm. 20 fine alla quota consentita per i balconi;
- b) porte, gelasia e persiane che si aprono all'esterno ad una altezza inferiore a m. 2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m. 2,50 se la strada ne è priva.

I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche e private sono ammessi solamente quando detta strada abbiano una larghezza non inferiore a m. 8,00, e a m. 6,00 se la fabbricazione è consentita su un solo lato.

L'aggetto, in ogni sua parte, non può essere ad altezza inferiore a m. 3,60 del piano di marciapiede, e a m. 4,00 dal piano stradale, se non esiste marciapiede di larghezza superiore a quella dell'aggetto.

Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.

I balconi non debbono sporgere del filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada e del distacco.



Nel centro urbano nelle strade di larghezza inferiore a m. 8,00 e 6,00 il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, può autorizzare la costruzione delle spergenze e balconi che non superano sempre al decimo delle strade stesse.

I balconi totalmente chiusi (bow-windows, e con alcuni lati, chiusi, sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal file stradale e prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a m. 12,00.-


I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno m. 3,00. Se la superficie frontale di essi supera $\frac{1}{3}$ della superficie della facciata, le distanze del confine vengono computate dal file esterno del corpo aggettante.

Dove lo strumento urbanistico vigente limiti la superficie dei balconi, l'eventuale superficie eccedente il limite suddetto si conteggia come superficie coperta.

ART. 41

ARREDO URBANO

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, i cri- zioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc., è subordinata in tutto il territorio a licenze da parte del sindaco.



Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno firmato da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo.

E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuocia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, il diritto di veduta dei vicini.

L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

In caso di riparazione e modifiche di marciapiedi e del pianale stradale che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine ed altri oggetti occupanti il suolo e lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollazione in sito, con le modifiche rese necessari e tutte loro spese e responsabilità.

Ove non ottemperino il Sindaco potrà ordinare le rimozioni di ufficio a loro spese.

Agli edifici è imposta la servitù di appesizione dei numeri civici e delle targhe e tabelle indicanti il nome delle vie e delle piazze.

L'appesizione e la conservazione dei numeri civici e delle



targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune.

I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici e targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.


Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mastre e tabelle applicate alle porte quando queste occupano interamente la parte della parete all'uspa destinata.

Negli edifici sulla cui copertura sono installate e debbano installarsi più antenne radio e televisione, il Sindaco ha la facoltà di prescrivere un'unica antenna centralizzata.

La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali e soggette a particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti.

Quando non nuociano al libero transito e non impediscono la visuale in danno dei vicini al Sindaco può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tenda aggettanti sulle spazio pubblica.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore cm. 2,20 dal marciapiede. Sono



vietate le appendici verticali anche in tale e in frangia che scendano al disotto di m.2,20 dal suolo,* salve casi speciali in cui una minore altezza, a giudizio del sindaco non nuoccia al decoro della località nè alla libertà di transito e visuale.

Tutte quante costituisca e completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mense, i graffiti e qualsiasi altre opere di carattere ornamentale e che abbia forma e interesse storico non potrà essere asportata, spostata comunque modificata senza la preventiva autorizzazione del comune, e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti dalla soprintendenza ai monumenti.

Nel caso di demolizione e trasformazione di immobili il Sindaco potrà prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio e in luoghi prossimi e conservati in raccolte aperte al pubblico, e effettuate tutti i rilievi e calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.

ART. 42

USO DI DISTACCHI TRA FABBRICATI

I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati saltante per giardini, parcheggi e rampe di accesso a parcheggi. In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione delle



edificio dall'umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.

ART. 43

CONVOGLIAMENTO ACQUE LURIDE

Non è consentita la costruzione di pozzi neri ed impianti di fogne perdenti. Nella richiesta di licenza di costruzione, e di autorizzazione a lottizzate aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esiste e non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione costituiti da elementi prefabbricati, previo parere dell'ufficiale sanitario. Non sono ammissibili i sistemi di convogliamento e depurazione di fattura artigianale, costruiti in loco.

ART. 44

S C A L E

Ogni rampa di scala dovrà avere una larghezza utile non inferiore a m. 0,90.

L'ambiente delle scale deve essere illuminato e ventilato dall'esterno, le scale che servono edifici con due soli piani fuori terra possono essere illuminate artificialmente ed aerate con disposi-



tivi meccanici.

ART. 43

FORNI, FOCOLAI, CAMINI, CONDOTTI DI CALORE, CANNE FUMARIE

Il nulla osta dei vigili del fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità e di agibilità di cui all'Art.24 del presente regolamento ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale ed industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico.

Gli impianti di riscaldamento devono, altresì, attemperare alle leggi e regolamenti vigenti.

Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni, a gas e le stufe, cucine, focolai e camini, debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto e terrazza; la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 m. da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature e tamponature se non costituiscono una disfacente soluzione architettonica, nè possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione. I camini degli impianti artigiani ed industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivere, riconosciute dall'ufficiale sanitario idonee ad



evitare l'inquinamento atmosferico, nonché dai vigili del fuoco per quanto di competenza.

ART. 46

PIANI INTERRATI

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazione, uffici e qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzini e ad autorimesse. Per i locali ad adibire ad autorimesse e ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti. Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quelle dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio dell'ufficiale Sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico. L'aerazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d'aria.

ART. 47

PIANI SEMINTERRATI

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazione, uffici, ecc., soltanto se in



nessun punto il pavimento di ogni locale è a quota inferiore a un metro rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterne, e l'altezza utile netta interna è almeno di m. 3,00 salve le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso.

Per il deflusso delle acque del fabbricato valgono le norme di cui all'Art. 32.

Art. 48

PIANI TERRENI

I piani terreni, se adibiti ad abitazione e uffici, e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati almeno di cm. 40 dal livello delle aree circostanti il fabbricato e sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario; la loro altezza interna non deve essere inferiore a m. 2,70.

I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a m. 3,50 salve diverse prescrizioni di norme specifiche.

I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettura e a deposito motocicli e carrozzine possono avere altezza utile netta di m. 2,30.



ART. 49

PIANO SOTTOTETTO

I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazione e uffici, se l'altezza media utile è di m. 2,50 e l'altezza minima non inferiore a m. 2,30 e se l'isolamento delle coperture è realizzato con Camere d'aria e con materiali caldanti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti. La dichiarazione di abitabilità e agibilità è, perciò, condizionata al rilievo delle temperature da parte dell'Ufficiale sanitario.

ART. 50

NORME COMUNI A TUTTI I PIANI ABITABILI

In tutti i piani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore a $\frac{1}{8}$ della superficie del pavimento con un minimo di mq. 0,50.

Almeno la metà della superficie delle finestre deve essere apribile. Per i piani abitabili per cui non è stata prescritta nei precedenti articoli un minimo di altezza utile netta, il rispetto di tale rapporto si riferisce ad altezze superiori a m. 3,00; l'aumento di tale rapporto a $\frac{1}{6}$ consente di ridurre l'altezza interna da m. 3,00 a m. 2,70. Il rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non è obbligato soltanto per i disimpegni di lunghezza inferiori a m. 6,00 e superficie inferiori a mq. 7,20.



Le cucine non devono avere superficie inferiore a mq. 5,00 e i vani abitabili non inferiori a mq. 8,00.

Soltanto negli edifici destinati ad abitazione collettiva, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitaria, da esprimersi in sede di esame del progetto, sono consentiti l'accesso diretto ai locali igienici dalle stanze da letto e l'aerazione artificiale dei medesimi.*

ART. 51

FABBRICATI IN ZONA RURALE

I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui ai predetti articoli, e debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli accessori quali ricovero per animali, fienile, pozzi, concimaie, fosse settiche ed impianti di depurazione.

In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali. Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione è comunque prescritto che le fosse settiche, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Le distanze minime dalle finestre dell'abitazione rurale dei fabbricati accessori e dalle porte e finestre dei locali adibiti a stalle e simili è di ml. 10,00. La dichia-



razione di abitabilità può essere subordinata all'esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza, indicate dall'ufficiale sanitario.

ART. 52

MIGLIORIE IGIENICHE AI FABBRICATI ESISTENTI

Nei fabbricati esistenti entro due anni dall'approvazione del presente regolamento, debbono essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili. Tali migliorie comprendono almeno l'eliminazione di locali igienici pensili e comunque esterni alle abitazioni, e la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico areato secondo le norme di cui ai precedenti articoli. L'ufficiale sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti, le unità di abitazione che non raggiungono a suo giudizio un livello igienico accettabile.

C A P O III

NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

ART. 53

MANUTENZIONE DELLE AREE

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dalle strumenti urbanistica e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizio



ni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

In Sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

ART. 54

DEPOSITI SU AREE SCOPERTE

I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione di cui all'art. 17. L'autorizzazione specificcherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica.

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.


C A P O IV

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

ART. 53

STABILITA' E SICUREZZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano



Costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il sindaco, sentito un tecnico di sua fiducia, potrà ingiungere da pronta riparazione e la demolizione delle parti pericolanti, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per la esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria dall'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario e dei proprietari inadempienti.

La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze e spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione ed acquisizione.

C A P O V

USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

ART. 56

OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI SPAZIO O SUOLO O SOTTOFONDO PUBBLICO.-

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo e lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione specifica del sin-




daco, il quale può accordarla, sentita la Commissione edilizia e dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l'occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità.

Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, potrà anche consentire l'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e sempre che lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e l'esigenza della viabilità.

Alle stesse condizioni può consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi, secondo le norme di cui al precedente art. 26.

E' vietato eseguire scavi e rompere il pavimento di strade pubbliche e aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere e restaurare condutture nel sottosuolo, costruire e restaurare fogne e per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione del Sindaco, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.

Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la tesoriere del Comune, e sul quale il



Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.

Il Sindaco potrà sentita la Commissione edilizia, concepire l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di trasporto e con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc., oltre che con chioschi, il cui progetto dovrà, però, rispettare le norme dettate al Titolo I, Capo II.


In concessionarie in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l'uso del suolo pubblico, è tenuta ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perchè il suolo stesso non subisca danneggiamento e perchè non sia in alcun modo intralciato e reso pericoloso il pubblico transito.

ART. 57

RINVENIMENTI E SCOPERTE

Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel



caso di reperimento di essa umana.

Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni, delle competenti autorità.

ART. 58

USO DI SCARICHI E DI ACQUE PUBBLICHE

I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti da un tecnico a cui il Sindaco darà incarico, sentito l'Ufficiale Sanitaria, e di essi è data indicazione nella licenza di cui all'Art.63c.

I materiali scaricati e, comunque, in modo da non determinare cavità ed inuguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua.

E' vietato senza speciale nulla osta del Comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente da fontane pubbliche e corrente in fossi e canali pubblici nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.


C A P O VI

GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

ART. 59

SEGNALAZIONE, RECINZIONE ED ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DEI LAVORI

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista



del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati :


- 1) Nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente amministrazione pubblica interessata ai lavori;
- 2) Nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) Denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori e indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
- 4) Nome, cognome e qualifica dell'assistente;
- 5) Una sezione schematica dell'edificio indicante in numero dei piani in progetto.

Ogni cantiere dovrà essere decorevolmente recintato per l'altezza indicata nella licenza e dotata di razionale latrina provvisoria.

Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute e accese. A cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso le interne munite di serrature e catenacci che ne assicurano la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

Il Sindaco potrà consentire l'esenzione dell'obbligo della recinzione quando :

- a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;



- b) ai tratti di lavori esclusivamente interni;
- c) ai tratti di tinteggiature, di progetti, brevi opere di restauro, ripulitura di tetti;
- d) esterne ragioni di pubbliche transite.

Salve nel caso di cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante e adiacente idonee segnalazioni luminose e di altre tipi che avvertano i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a m. 2,50 dal suolo misurato nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicure ripare per le spazio sottostante.-

ART. 60

PONTI E SCALE DI SERVIZIO

I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole della arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi.

Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

E' vietato costruire ponti e perre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.



In caso di cattiva costruzione di un ponte e di insufficiente cautela nella posa di assi e sbalze, il Sindaco potrà ordinare l'immediata sgombrata del ponte e la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.

ART. 61

SCARICO DEI MATERIALI - DEMOLIZIONE - NETTEZZA DELLE STRADE ADIACENTI AI CANTIERI.-

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti e dall'interno delle case, materiale di qualsiasi genere.

Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere vietata l'eccessiva sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.

Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

Il trasporto dei materiali utili e di rifiuti dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito ed accatastamento lungo le strade interne dell'abitato, salvo speciale autorizzazione del Sindaco e qualora non intralci il pubblico transito.

Qualora si verificchi intralcio il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materiali dalla



parte di strada pubblica su cui è avvenuta il deposito.

ART. 62

RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DI OPERE

L'assuntore dei lavori (e, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e l'assistente debbono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti ed accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione delle opere.


Il Sindaco potrà far controllare, da funzionari e da agenti; l'identità dei provvedimenti di cui sopra, e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti ai, cui al comma precedente.

ART. 63

RIMOZIONE DELLE RECINZIONI

Immediatamente dal compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere e recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni incombente e impedimento.

In ogni caso, trascorso un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiali, ponti e puntellature.



In caso di inadempienza il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

TITOLO IV

SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, salve le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederà con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica.

Se la violazione si riferisce ad occupazione del suolo, o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione dei lavori vietati e per i quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione, di desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonché di provvedere all'immediato ripristino dello stato esistente, restando responsabile pienamente del danno non eliminabile.

Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori e nel mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore.

In caso di inadempienza il Sindaco può disporre la deca-



denza delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore.

ART. 64

ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI


Il Sindaco, per motivi di pubblica interesse, potrà sentire la Commissione edilizia, e, se del caso, l'autorità urbanistica territoriale competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti e restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salve il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tetti, sovrappassaggi, imposte di porta e di finestre aperte all'esterno, ecc., deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di notevoli restauri e trasformazioni degli edifici e delle parti in questione.

ART. 65

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni in esse dettate.



I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti, ma dovranno uniformarsi alle norme presenti quando applicabili.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all'occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.

Barcellona P.G., li _____



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "J. Garcia", written over a faint circular stamp.